



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 58/56 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MUNICIPIO E LUNGO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IL 16 AGOSTO 2026, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza pervenuta in data 16 dicembre 2025 al prot. n. 13630, presentata dal sig. CATELLA Pietro, nato a Torino (TO) il 20 aprile 1956 e residente a Balangero, Piazza Municipio n. 4, codice fiscale CTLPTR56D20L219L, in qualità di Presidente pro tempore del "Comitato per i Restauri e i Festeggiamenti di San Rocco di Balangero", relativa allo svolgimento dei tradizionali Festeggiamenti di San Rocco, in programma domenica 16 agosto 2026;

Preso atto che il programma della manifestazione prevede:

- alle ore 10:00, la celebrazione della Santa Messa all'aperto in Piazza Municipio;
- a seguire, lo svolgimento della processione religiosa lungo il percorso Piazza Municipio, via Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà, via Torino e ritorno in Piazza Municipio;
- nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 circa, lo svolgimento di corse e giochi popolari per adulti e bambini in Piazza Municipio;

Richiamata la decisione della Giunta comunale n. 43/2025 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio comunale e all'utilizzo degli spazi richiesti;

Richiamata la determinazione n. 951/25/REG.GEN. – n. 251/25/SETT.AMM. del 18 dicembre 2025, relativa alla concessione gratuita degli spazi comunali richiesti per lo svolgimento delle manifestazioni;

Richiamata, altresì, la comunicazione del Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario prot. n. 13766 del 18 dicembre 2025, con la quale sono stati comunicati al Comitato richiedente la concessione del patrocinio e l'utilizzo gratuito degli spazi comunali;

Considerato che, in relazione alla natura delle iniziative previste e alla presumibile partecipazione di cittadini e visitatori, si rende necessario adottare idonei provvedimenti per disciplinare temporaneamente la circolazione stradale e garantire la sicurezza dei partecipanti, degli organizzatori e degli utenti della strada;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in Piazza Municipio per il tempo necessario all'allestimento, allo svolgimento e al disallestimento della manifestazione;

Ritenuto, inoltre, necessario disporre la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo le strade interessate dal passaggio della processione religiosa, limitatamente al tempo strettamente necessario al suo transito;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, domenica 16 agosto 2026:

1. **dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e, comunque, fino al termine delle operazioni di disallestimento, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito veicolare in Piazza Municipio e in via Lanzo nel tratto compreso tra piazza Municipio e l’intersezione con via Fontana, nell’area interessata dallo svolgimento dei Festeggiamenti di San Rocco;**
2. la sospensione temporanea della circolazione veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa, lungo il seguente percorso:
Piazza Municipio – via Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà – via Torino – Piazza Municipio.

La sospensione della circolazione lungo il percorso della processione sarà attuata progressivamente e per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, secondo le indicazioni impartite dagli organi di polizia stradale presenti o in sostituzione dai volontari della Protezione Civile Comunale.

Durante il periodo di validità del presente provvedimento dovrà essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia.

È fatta salva la facoltà degli organi di polizia stradale di adottare, in presenza di particolari condizioni viabilistiche o per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione e della manifestazione, ogni ulteriore provvedimento temporaneo ritenuto necessario, compresa la modifica o l’interruzione temporanea della circolazione.

DISPONE

Che l’apposita segnaletica stradale temporanea relativa al divieto di sosta sia collocata almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del provvedimento;

Che la collocazione della segnaletica e delle transenne necessarie alla delimitazione dell’area sia effettuata a cura del soggetto organizzatore, secondo le indicazioni e previo accordo con gli uffici comunali competenti;

Che tutta la segnaletica temporanea sia mantenuta costantemente efficiente per l'intero periodo di validità del provvedimento e sia rimossa al termine della manifestazione, con contestuale ripristino della normale circolazione stradale;

Che il soggetto organizzatore adotti tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, mantenendo liberi gli accessi e gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;

Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo pretorio online del Comune;
- notificata al soggetto richiedente;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mathi;
- trasmessa agli uffici comunali interessati.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della strada.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione;
- in relazione alla natura della segnaletica apposta, ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni e con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

fp

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente